

### 1 LE TEMPISTICHE

In caso di accertamento integrativo la conoscenza dei nuovi elementi da parte delle Entrate deve essere avvenuta in epoca successiva a quella in cui l'originario accertamento è stato notificato.

**Cassazione:** sentenza 576/2016 e 451/2002.

**Merito:** Ctp Cremona 102/2/2018 e Ctp Bologna 112/1/2004

### 2 LE INDICAZIONI

Nell'accertamento integrativo devono essere indicati, a pena di nullità, non solo i nuovi elementi di cui è venuta a conoscenza l'amministrazione, ma anche gli atti e i fatti attraverso i quali questi siano stati acquisiti.

**Cassazione:** sentenza 26191/2018, 21992/2015, 11231/2011 e 6459/2010

**Merito:** Ctp Treviso 116/2/2013

### 3 I NUOVI ELEMENTI

L'integrativo non può basarsi sugli stessi elementi del primo avviso diversamente valutati dall'ufficio.

**Cassazione** sentenza 26191/2018, 26279/2016, 576/2016, 8029/2013 e 6459/2010; *ordinanza* 1542/2018. *In senso contrario* sentenza 10526/2006

### 4 LA CONOSCENZA DEI FATTI

Sono nuovi elementi anche i dati conosciuti da un ufficio diverso da quello che ha emesso l'originario.

**Cassazione:** sentenza 26191/2018, 576/2016, 6459/2010 e 11057/2006; *ordinanza* 1542/2018. *In senso contrario* sentenza 10526/2006

### 5 LA CONOSCENZA SOPRAVVENUTA

L'emissione di un accertamento parziale, successivo a quello iniziale, non necessita di specificare gli elementi sopraggiunti. L'integrazione dell'accertamento parziale, a differenza di quello integrativo, non richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'ufficio.

**Cassazione:** *ordinanza* 23685/2018

**Merito:** *Ctr Piemonte* 1144/6/2018

### 6 LA SEGNALAZIONE DELLA GDF

Sì all'accertamento parziale anche quando pervenga all'ufficio una segnalazione o Pvc della guardia di Finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato a una particolare semplicità della segnalazione pervenuta.

**Cassazione:** sentenza 15826/2018, e 23729/2013; *ordinanza* 25018/2018

### 7 I LIMITI

L'accertamento parziale non è circoscritto solo a talune delle categorie di redditi di cui all'articolo 6 del Tuir. Inoltre, può basarsi anche su una verifica generale.

**Cassazione:** *ordinanze* 23685/2018 e 8406/2018; *sentenze* 21992/2015, 27323/2014 e 20496/2013

### 8 NO ALL'AVVISO A «SINGHIOZZO»

Dopo un primo accertamento iniziale, non può seguirne un altro basato su altri elementi acquisiti sin dall'origine ma non contestati, perché ciò pregiudicherebbe una linea difensiva unitaria e complessiva del contribuente.

**Cassazione:** *ordinanza* 23685/2018

### 9 METODO NON AUTONOMO

L'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo ai fini reddituali e ai fini Iva, né prevede limiti in relazione al metodo induttivo, consentito anche in presenza di contabilità regolare.

**Cassazione:** sentenza 15826/2018, e 21984/2015; *ordinanza* 32609, 32459/2018, 25018/2018 e 8406/2018

### 10 L'UFFICIO ACCERTATORE

La segnalazione per l'emissione di un accertamento parziale è ammessa anche da parte dello stesso ufficio accertatore. È ininfluenza la circostanza che l'ufficio possa procedere solo se la segnalazione proviene da un soggetto a esso estraneo.

**Cassazione:** sentenza 27323/2014; *ordinanza* 23685/2018